COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

80.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4716);

Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425) 3

Viscardi Michele, *Presidente* 3, 4, 5, 6

Bianchini Giovanni (gruppo DC) 4, 6

Castagnetti Guglielmo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 5, 6

Cellini Giuliano (gruppo PSI) 6

De Julio Sergio (gruppo sinistra indipendente) 6

Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) 4

Serra Giuseppe (gruppo DC), *Relatore* 3, 5

Strada Renato (gruppo comunista-PDS) 4, 5, 6

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521);

Provantini ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270);

Zaniboni ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343);

Spini: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475);

Sacconi e Serrentino: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658);

Sacconi ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663);

PAG.

Martinazzoli ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682);

Righi ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897);

Quercini ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358);

Provantini ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359);

Provantini ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360);

Orciari ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622);

Barbalace ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694);

Provantini ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006);

Provantini ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247);

PAG.

Viscardi ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416);

Viscardi ed altri: Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417);

Tiraboschi e Orciari: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571);

Castagnetti Pierluigi ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607);

Bianchini ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806);

Cristoni ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968);

De Julio ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380) 6

Viscardi Michele, *Presidente* 7, 8, 9, 10

Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS) . 8, 10

Fornasari Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 7, 8

Righi Luciano (gruppo DC), *Relatore* 7, 8, 9, 10

La seduta comincia alle 9,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716); Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cassola ed altri: « Norme per l'informazione del consumatore », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990; e dei deputati Ferrarini ed altri: « Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia ».

Ricordo che nella seduta di ieri gli onorevoli Serra e Strada hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1. Con riferimento a tale emendamento sono stati presentati i seguenti ulteriori subemendamenti:

All'emendamento 1. 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;.

0. 1. 2. 4.

Strada.

All'emendamento 1. 2, lettera d), *dopo le parole* ai materiali impiegati *inserire le seguenti* e ai metodi di lavorazione.

0. 1. 2. 5.

Il Governo.

Ricordo altresì che il relatore ed il Governo avevano rimandato alla seduta odierna l'espressione del parere su tutti gli emendamenti e subemendamenti.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'emendamento 1.2, rispetto al quale la posizione del Governo è sostanzialmente favorevole, richiede solo alcune lievi modifiche. Il subemendamento 0.1.2.5, di cui raccomando l'approvazione, presentato dal Governo si fa carico del fatto che spesso l'esigenza di informazione del consumatore riguarda più il sistema di lavorazione che non i materiali impiegati. Per esempio, nel caso di prodotti alimentari appare fondamentale sapere se si sia impiegato o meno un sistema di lavorazione chimica.

Andrebbe, inoltre, meglio specificata la previsione del comma 3, in base al quale resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della legge, nel senso di chiarire che la norma generale non ha carattere sostitutivo, ma surrogatorio di quella particolare.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore.* Ciò risulta chiarito dal comma successivo.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il parere sull'emendamento 1.2 è, dunque, favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Tarabini e Viscardi 0.1.2.3.

GIOVANNI BIANCHINI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo democristiano, che peraltro avevo già preannunciato nel dibattito svoltosi a suo tempo, su questo subemendamento semplicemente perché il consumatore che si reca in una zona franca non è senz'altro sprovveduto. La zona franca, infatti, offre la possibilità di apprezzare il rapporto qualità-prezzo ed individua una situazione che, a nostro avviso, non rientra affatto nella categoria della tutela del consumatore.

ONELIO PRANDINI. Il gruppo comunista-PDS voterà contro questo subemendamento per le ragioni già espresse in altra occasione. È francamente incomprensibile che si consideri il consumatore in grado di intendere un'etichetta scritta in lingua straniera se egli si trova in zona franca e incapace di farlo se, invece, acquista un determinato prodotto in un normale punto vendita del nostro paese. Questa capacità di apprendere le lingue solo perché il consumatore si trova, ad esempio, a Livigno è davvero incomprensibile.

Pertanto, dovendosi recepire le norme con cui si sancisce l'obbligo che in tutti i paesi della CEE i consumatori siano posti in condizione in ogni e qualsiasi luogo di conoscere i contenuti del prodotto che si accingono ad acquistare, ci sembra assurdo che si consenta che in alcune aree del paese tale conoscenza non sia possibile. D'altra parte, ribadisco che questo nostro giudizio non ha alcuna connotazione contraria al permanere di zone franche, extradoganali e *duty free*, zone che nulla possono perdere se i prodotti che vendono recano etichette scritte in lingua straniera ed in italiano; anzi, semmai questo può essere un arricchimento.

Per tali ragioni, assumendo il consumatore come principe di questa legge, riteniamo che anche nelle zone suddette le componenti dei prodotti debbano essere indicate in lingua italiana e per tale motivo voteremo contro il subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Tarabini e Viscardi 0.1.2.3 sul quale il relatore si rimette alla Commissione ed il Governo si è dichiarato non contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Strada 0.1.2.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Viscardi 0.1.2.1.

RENATO STRADA. Malgrado sappia che non spetta a me, vorrei invitare il presidente, presentatore di questo subemendamento, a ritirarlo non solo perché anch'io riconosco la sensibilità dell'onorevole Viscardi al tema della tutela del consumatore, ma anche perché, più in generale, tale subemendamento complicherebbe, a mio avviso, la vita delle stesse imprese le quali sarebbero tenute ad individuare chi sia il consumatore professionale. Spesso il consumatore generico e quello professionale rispetto allo stesso prodotto possono alternarsi nella diverse occasioni, ma l'impresa deve comunque individuare i destinatari dei propri prodotti.

Vorrei, altresì, far presente che, a seguito dell'approvazione di questa norma, potrebbe nascere un contenzioso laddove si parla di sanzioni: mancando le indicazioni in lingua italiana, infatti, potrebbero sorgere contestazioni che metterebbero a rischio la stessa impresa produttrice di venir sanzionata, in tal modo demandando la materia che stiamo regolamentando, e che ha come unico obiettivo la tutela del consumatore, alla delibazione dei tribunali.

PRESIDENTE. Non posso accogliere pienamente l'invito del collega Strada a ritirare il mio subemendamento, ma posso accedere a ridurne l'area di intervento, nel senso di sopprimere la parte di esso riferita al consumatore professionale, in tal modo raccogliendo la preoccupazione espressa dall'onorevole Strada.

RENATO STRADA. Si tratta, indubbiamente, di una diversa formulazione che coglie parzialmente il senso della mia osservazione. Occorre, tuttavia, considerare che, anche se il più delle volte l'artigiano ha un'informazione che gli deriva dalla conoscenza dei libretti di uso, è anche lui, tuttavia, un consumatore che deve essere informato con chiarezza, in italiano, rispetto al possibile uso del prodotto. Pertanto, sono contrario anche alla nuova formulazione del subemendamento Viscardi 0.1.2.1.

GIUSEPPE SERRA, *Relatore*. Se il subemendamento è modificato nel senso esposto, sullo stesso mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Viscardi 0.1.2.1 nella sua nuova formulazione, con parere contrario del Governo e sul quale il relatore si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Viscardi 0.1.2.2 sul quale il Governo e il relatore si rimettono alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione con la modifica testé apportata l'emendamento Serra Giuseppe e Strada 1.2, interamente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento Sanese 1.3.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Sanzioni).

1. È vietato il commercio nel territorio della Repubblica di qualsiasi prodotto che non riproduca in lingua italiana le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da uno a cinquanta milioni. La misura della sanzione sarà determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Ritiro il subemendamento 0.2.1.1 e ricordo che il relatore e l'onorevole Strada hanno presentato a tale articolo l'emendamento 2.1.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Serra Giuseppe e Strada 2.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Disposizioni finali).

1. In via transitoria e per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti provenienti dall'estero anche senza le indicazioni in lingua italiana di cui agli articoli 1 e 2.

Il relatore e l'onorevole Strada hanno presentato l'emendamento interamente sostitutivo 3.1.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Serra Giuseppe e Strada 3.1.

(È approvato).

RENATO STRADA. Il gruppo comunista-PDS preannuncia il voto favorevole al provvedimento oggi al nostro esame.

GIOVANNI BIANCHINI. Anche il gruppo democratico cristiano preannuncia il proprio voto favorevole.

GIULIANO CELLINI. A nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole sul progetto di legge in esame.

SERGIO DE JULIO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero esprimere compiacimento per la definizione del testo di legge esaminato nella seduta odierna.

PRESIDENTE. La votazione finale del progetto di legge è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521); e delle proposte di legge Provantini ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270); Zaniboni ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343); Spini: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475); Sacconi e Serrentino: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658); Sacconi ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663); Martinazzoli ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682); Righi ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897); Quercini ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358); Provantini ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359); Provantini ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360); Orciari ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manufatturiere (1622); Barbalace ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694); Provantini ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006); Provantini ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247); Viscardi ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di merchant banking per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416); Viscardi ed altri: Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417); Tiraboschi e Orciari: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571); Castagnetti Pierluigi ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607); Bianchini ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806); Cristoni ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968); De Julio ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Provantini ed altri: « Fondo regionale per l'artigianato »; Zaniboni ed altri: « Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane »; Spini: « Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane »; Sacconi e Serrentino: « Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione »; Sacconi ed altri: « Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 »; Martinazzoli ed altri: « Agevolazioni alle piccole e medie imprese »; Righi ed altri: « Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato »; Quercini ed altri: « Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione »; Provantini ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato »; Provantini ed altri: « Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva »; Orciari ed altri: « Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manufatturiere »; Barbalace ed altri: « Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione »; Provantini ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche »; Provantini ed altri: « Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa »; Viscardi ed altri: « Agevolazioni in favore dell'attività di merchant banking per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese »; Viscardi ed altri: « Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese »; Tiraboschi e Orciari: « Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese »; Castagnetti Pierluigi ed altri: « Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese »; Bianchini ed altri: « Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese »; Cristoni ed altri: « Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo »; De Julio ed altri: « Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato ».

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati presentati ulteriori emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi agli articoli non ancora approvati in via definitiva.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Desidero ribadire quanto già sottolineato nella precedente seduta. Ho apprezzato la formalizzazione di ulteriori proposte di modifica da parte del Governo e dello stesso presidente poiché si tratta, indubbiamente, di emendamenti migliorativi del testo; subordino tuttavia l'espressione di un parere al mantenimento dell'impegno assunto dalla Commissione di non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento. Qualora, infatti, l'approvazione di tali emendamenti comportasse un allungamento dei tempi, ritengo opportuno invitare i presentatori a ritirarli, con l'impegno di riproporre le questioni sollevate in sede di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei far presente che i subemendamenti 0.6.1.2, 0.6.1.3 e 0.6.1.4 presentati dal Governo nella seduta di ieri sono ritirati poiché non risulta espletata la prevista procedura presso la Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Il subemendamento Donazzon 0.3.01.1 è inammissibile in

quanto riferito in parte ad articolo già approvato definitivamente.

Passiamo all'emendamento Viscardi 30.3 e agli articoli aggiuntivi 30.01 e 30.02.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 30.3 non è altro che una ripetizione dell'articolo 28 cui fa riferimento, nel quale i consorzi sono già indicati quali soggetti beneficiari. Il parere del Governo è quindi contrario.

L'articolo aggiuntivo 30.01 prevede un finanziamento a favore dei centri di innovazione imprenditoriale, che hanno più le caratteristiche di una struttura pubblica, che non di una struttura privata. Non comprendo l'utilità di prevedere tale ulteriore finanziamento, perciò esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 30.02, mi pare che una sua eventuale approvazione comporterebbe il suo invio alla Commissione finanze per l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Ho già precisato che ove l'eventuale approvazione di emendamenti ritardasse i tempi di approvazione del provvedimento, è sempre possibile ritirarli.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è comunque contrario.

RENATO DONAZZON. Ho appreso con soddisfazione che il Governo ha ritirato i subemendamenti presentati ieri, disconoscendone la paternità.

Ritengo infatti superfluo prevedere l'istituzione dei centri di innovazione imprenditoriale in quanto possono comunque essere realizzati se si ritiene che siano utili. Proprio perché si tratta di interventi tesi a recuperare le aree di crisi, simili strumenti possono essere introdotti senza dover forzare la mano.

L'articolo aggiuntivo 30.01 prevede che i centri di innovazione imprenditoriale sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 20, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17. Al secondo comma è specificato che tali contributi sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari. A questo punto vi è il rischio di una sorta di degenerazione dei contributi che potrebbero addirittura superare il 100 per cento del costo del progetto cui fanno riferimento. Il meccanismo che stiamo introducendo deve essere attentamente valutato dal punto di vista degli effetti dirompenti che potrebbe produrre nel sistema legislativo.

Tuttavia, voglio sottolineare che la previsione dei centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea non contrasta con le norme contenute nell'articolo 6, nel quale si parla esplicitamente delle aree di declino industriale, ovvero di ristrutturazione e riconversione di uno specifico settore industriale.

Il subemendamento 0.3.01.1 da me presentato, a mio avviso non è inammissibile come ha dichiarato il presidente. In proposito è stata fatta molta confusione: vi è un sistema informativo ed un osservatorio economico nazionale dell'artigianato, però è necessario armonizzarne l'operato. Vi è il rischio, altrimenti, di creare un conflitto di difficile soluzione. Perciò è opportuno superare subito l'ostacolo, tra l'altro usando una formula uguale a quella originale proposta dal Governo.

Con l'emendamento 30.3 si prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 28 della legge. Le cooperative artigiane di garanzia, dove funzionano, sono sotto la vigilanza delle regioni, le quali, sulla base di convenzioni con il sistema bancario, concorrono alla perdita già fissata dalle leggi regionali ed al fondo di garan-

zia collettiva; vi è poi un concorso sugli interessi e sulle perdite cui partecipano diversi soggetti fra i quali le regioni ed il sistema bancario convenzionato. Non introdurrei questo ulteriore meccanismo giacché mi pare che il problema venga già risolto a livello regionale; pur comprendendo le finalità di tale emendamento, non so dove potrebbe portarci e invito pertanto il presidente a riflettere sulla sua opportunità.

La questione sollevata dall'articolo aggiuntivo 30.02 andrebbe, a mio giudizio, approfondita; mi pare, infatti, che l'ipotesi rafforzativa e maggiormente articolata prevista non sia in contrasto, né esclusa dal testo al nostro esame, ma, anzi, sufficientemente risolta.

Il testo al nostro esame appare, ad una lettura approfondita, di sempre più difficile applicazione e non credo sia opportuno, in considerazione di quanti dovranno nei prossimi dieci anni fare riferimento a tali norme, introdurre ulteriori elementi di appesantimento.

PRESIDENTE. Credo che, rispetto all'articolo aggiuntivo 30.01, si faccia confusione tra i soggetti titolari di iniziative previsti dall'articolo 6 (le imprese) e dall'articolo 20 (i consorzi). I soggetti previsti dall'articolo 6 sono le imprese di cui all'articolo 2, nonché le imprese turistiche aventi determinate caratteristiche, mentre la mia proposta cerca di assimilare ai consorzi i centri di innovazione imprenditoriale ed i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (BIC e CISI). La cumulabilità cui fa cenno il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 30.01 deriva dal fatto che mentre all'articolo 6 si parla di cofinanziamenti (che esprimono, quindi, il concetto della cumulabilità), se non inserissimo tale previsione in riferimento ai BIC e ai CISI, ne deriverebbe l'impossibilità di fruire dei fondi comunitari (espressamente rivolti non alle imprese, ma a tali centri di innovazione) non risultando essi cumulabili con quelli nazionali. La previsione dell'articolo 20, comma 3, infatti, stabilisce che il contributo, con determinati limiti massimi, è cumulabile con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e se omettessimo di inserire la previsione della cumulabilità con riferimento ai benefici comunitari, potremmo trovarci nella situazione di ricevere fondi dei quali non potremo avvalerci. L'articolo aggiuntivo 30.01, dunque, tende ad assimilare i BIC e i CISI ai consorzi, per definirne anche l'ambito di azione, e ad attivare i fondi comunitari previsti a favore di tali attività, prevedendone la cumulabilità con quelli nazionali.

RENATO DONAZZON. I centri di innovazione imprenditoriale rientrano nell'azione di cui all'articolo 6 ?

PRESIDENTE. Non necessariamente.

RENATO DONAZZON. È proprio questo il punto. In base all'articolo 20 non vi rientrano necessariamente, poiché si fa riferimento alla direttiva n. 2052.

PRESIDENTE. Il riferimento è all'allegato al regolamento n. 2052, che delimita le aree meridionali. Si tratta cioè di un restringimento dell'area di applicabilità dell'intervento straordinario.

RENATO DONAZZON. Il dubbio maggiore è costituito dal fatto che i centri di innovazione imprenditoriale possono anche non rientrare nell'azione di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE. I BIC possono operare dovunque.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Occorre inserire i BIC nei consorzi.

PRESIDENTE. Rimane la preoccupazione che possano essere concessi contributi superiori alla quota del 100 per cento. Perciò riformulo l'articolo aggiuntivo 30.01, aggiungendo, alla fine del comma 2, le seguenti parole: « e comunque nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile ».

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 30.3, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 30.01, nella nuova formulazione, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

RENATO DONAZZON. A proposito dell'articolo aggiuntivo 30.02 avevo posto una questione, alla quale non ho avuto risposta.

LUCIANO RIGHI, *Relatore.* Devo precisare che solamente alcune regioni prevedono le integrazioni. Se il sistema fosse generalizzato, avrebbe ragione il collega Donazzon. D'altronde ricordo che il provvedimento in esame – a mio parere indebitamente – più volte è stato accusato di « nordismo », perciò è opportuno accogliere l'articolo aggiuntivo che consente l'accesso al credito anche alle regioni più fragili, riequilibrando una situazione preesistente.

RENATO DONAZZON. A queste regioni vengono dati contributi per sostenere le cooperative e non in relazione alle loro perdite. Sarebbe perciò opportuno rovesciare il concetto.

PRESIDENTE. La questione è stata affrontata in due diverse parti del provvedimento; l'articolo 3 è già stato votato, quindi possiamo solo sottolineare questo aspetto per il successivo esame da parte del Senato.

RENATO DONAZZON. L'articolo 4 non è stato ancora votato, perciò in esso possiamo introdurre le opportune modifiche.

PRESIDENTE. No, onorevole Donazzon, gli articoli 3 e 4 sono stati entrambi già votati.

RENATO DONAZZON. Non abbiamo però ancora votato l'articolo aggiuntivo 3.01.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 3.01 concerne l'istituzione della direzione generale della produzione industriale. Comunque, non possiamo inserire una norma che contrasta con princìpi già sanciti da articoli approvati.

Onorevole Donazzon, il problema da lei sollevato è condivisibile, ma non risolvibile in questa fase.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Viscardi 30.02, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

In attesa dei pareri obbligatori delle Commissioni competenti, il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 12 aprile 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO